



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 21 febbraio 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Potenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 14/2025 – Tirocinio per iscrizione nell'albo dei gestori della crisi d'impresa

Con il quesito formulato si domanda "se un avvocato iscritto al foro di Potenza, potrebbe effettuare il tirocinio formativo necessario ad iscriversi nell'albo dei gestori della crisi d'impresa presso il nostro Ordine".

Si fa presente che ai sensi dell'art. 356, comma 2, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2014, n. 136, per i professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l'obbligo di tirocinio semestrale non è previsto. I professionisti sono tenuti a rilasciare, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa ai fini dell'iscrizione, un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso di un'adeguata esperienza maturata, non oltre l'ultimo quinquennio, svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti già iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio